Ministero dell'Interno - AOO Diritti Civili - 0119/0014 - Protocollo 0001611 del 05/02/2013 - A1 -

MODULARIO
INT. - 155

MOD. 4 LCI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI,
LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

CIRCOLARE N.

PROT. N. ROMA

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI — 38100 TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI — 39100 BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica n. 15 — 11100 AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA — 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA — 09100 CAGLIARI
- ALL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SIG. MINISTRO — SEDE

OGGETTO: Normativa in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Procedura di concessione dei benefici ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni che regolano la concessione di benefici alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata prevedono, come noto, lo svolgimento di un iter istruttorio, avviato ad istanza di parte, volto all'accertamento dei requisiti indicati dalla legge e regolato dal D.P.R. n. 510/1999.

Solo a conclusione di tale iter è possibile, da parte di questo Ufficio, emettere i provvedimenti di concessione dei benefici economici, ovvero di diniego, ove non ricorrano le condizioni prescritte.

La complessità della normativa e alcune recenti innovazioni intervenute nella normativa medesima, rendono necessario approntare nuove misure di razionalizzazione delle fasi del procedimento amministrativo, al fine di ridurne i relativi tempi di svolgimento e prevenire l'insorgere del contenzioso.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Ministero dell'Interno - AOO Diritti Civili - 0119/0014 - Protocollo 0001611 del 05/02/2013 - A1 -

MODULARIO
INT. - 155

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI,
LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Preliminarmente si richiama l'attenzione sulle modificazioni e integrazioni apportate alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 (art.40, comma 2) in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione, dall'art.15 della cd. *"Legge di stabilità 2012"* (Legge 12 novembre 2011, n. 183).

Il criterio dettato dalla norma, ispirata al principio, di rango costituzionale, di buon andamento della pubblica amministrazione, comporta che la stessa non può chiedere documentazione che può acquisire d'ufficio da altra amministrazione.

La disposizione, imponendo di apporre alle certificazioni da produrre ai soggetti privati la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"* obbliga tutte le PP.AA. ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai privati ovvero ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive.

Di conseguenza le SS.LL., nell'accettare le istanze dirette ad ottenere i benefici di legge, cureranno che esse siano complete di dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciate dall'interessato relative a:

- ✓ composizione del nucleo familiare della vittima al momento dell'evento specificando i nominativi dei figli a carico e non a carico della vittima;
- ✓ inesistenza, per il coniuge superstite, di eventuale pronuncia di annullamento del matrimonio, divorzio o separazione con addebito e assenza di nuovo matrimonio successivamente alla data dell'evento.

A tale proposito questo Ufficio, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, provvederà a rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) i moduli e i formulari utilizzabili anche ai fini delle predette dichiarazioni sostitutive.

L'istanza, completa della citata documentazione, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale unitamente a:

- ➢ **un dettagliato rapporto sull'evento delittuoso e sulla sua qualificazione ai sensi dell' art. 1 della legge 302/1990, anche con riferimento all'assenza di rapporti con ambienti e rapporti delinquenziali da parte della vittima e dei beneficiari**;
- ➢ le risultanze delle indagini condotte dall' Autorità di Polizia intervenuta sul luogo dell'atto criminoso;
- ➢ copia degli atti processuali che l'Autorità giudiziaria competente ha emesso in ordine al procedimento penale instaurato a seguito dell'evento criminoso.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 510/1999, tutta la documentazione dovrà pervenire a questo Ministero unitamente ad un circostanziato parere delle SS.LL. in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge.

L'analisi della più recente giurisprudenza mette in luce la rilevanza assunta, nel procedimento *de quo*, dalla corretta acquisizione degli elementi relativi al possesso dei

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Ministero dell'Interno - AOO Diritti Civili - 0119/0014 - Protocollo 0001611 del 05/02/2013 - A1 -

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI,
LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

requisiti soggettivi in capo alla vittima e ai familiari beneficiari [1]. Il rigore che deve caratterizzare le valutazioni dell'Amministrazione risiede nella *ratio* [2] della legge, che è quella di tutelare coloro che sono colpiti dall'azione del crimine organizzato senza avervi minimamente contribuito e/o partecipato.

Particolare importanza riveste la condizione che i beneficiari non risultino coniugi, conviventi, parenti o affini entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o venga applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 55, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3- bis del codice di procedura penale.

In definitiva, al fine di poter riconoscere le elargizioni in parola, occorre che gli elementi raccolti descrivano un quadro di vita e di relazioni connotate dalla totale assenza di ogni propensione, non solo al compimento di atti criminali, **ma anche a subire l'influenza di ambienti delinquenziali**.

Non di rado si è constatato che solo al termine dell'istruttoria, e a fronte di specifica richiesta, venga accertata la presenza di elementi ostativi riguardanti il coniuge, i conviventi, i parenti o affini entro il quarto grado dei beneficiari.

Al riguardo, si reputa necessario che il responsabile del procedimento – dirigente dell'Area I di questa Direzione Centrale – venga messo a conoscenza delle suddette circostanze preclusive o della violazione dell'ordine di spettanza previsto dall'art. 6 della legge 466/1980 e s.m.i. [3], immediatamente dopo la presentazione della domanda, in modo da consentirgli di contestare le stesse agli interessati, i quali hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

---

[1] Si veda, *ex multis*: Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 maggio 2000, n. 2731; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 febbraio 2008, n. 681; Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2282.

[2] Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 3263 del 22 ottobre 2003.

[3] Si riporta per comodità espositiva, il testo dell'art. 6 della legge n. 466/80:

" La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1. *Coniuge superstite e figli se a carico;*
2. *Figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;*
3. *Genitori;*
4. *Fratelli e sorelle se conviventi a carico.*

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".

Tale disposizione va coordinata con l'art. 82, comma 4, ult. periodo della legge n. 388 del 23.12.2000 il quale recita così: *" I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e s.m., competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico".*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S

Ministero dell'Interno - AOO Diritti Civili - 0119/0014 - Protocollo 0001611 del 05/02/2013 - A1 -

MODULARIO
INT. - 155

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L' IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI,
LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

L'art. 10 bis della legge 241/1990 e ss. mm. prevede, infatti, che il responsabile del procedimento comunichi i motivi che ostano all'accoglimento della domanda agli istanti che, entro il termine di dieci giorni, hanno diritto di presentare le loro osservazioni.

Tale accorgimento, oltre che rispondere ad esigenze di economia dell'azione amministrativa, ha la finalità di prevenire l'insorgere del contenzioso, che sempre più frequentemente trae origine dalla carenza del requisito in questione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 concernente le modalità di controllo che le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, nonché sull'art. 2 *quinquies* della legge 28 novembre 2008, n. 186, che prevede l'interruzione delle erogazioni già disposte e la ripetizione integrale delle somme corrisposte per il venir meno dei requisiti soggettivi.

Infine non appare superfluo rammentare alle SS.LL. come un'istruttoria non conforme ai predetti criteri comporti il rischio di vanificare il fine precipuo delle provvidenze economiche previste dalla legge, che devono rappresentare il contributo di solidarietà della comunità nazionale alle vittime di forme particolarmente odiose di aggressione criminale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DI CAPRIO)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.